

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2532 del 17/05/2023
Oggetto	Ditta CERAMICHE CAESAR S.p.A., Via Ghiarola Nuova n. 44, Fiorano Modenese (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2618 del 17/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GHIAROLA NUOVA, n. 44 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO).
(RIF. INT. n. 23 / 00179660360)
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamati altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamato l’*“Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia”*, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l’istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l’obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l’intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e

contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata la **Determinazione n. 2198 del 02/05/2022** di riesame ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Ceramiche Caesar S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n. 49 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Ghiarola Nuova n. 44 in comune di Fiorano Modenese (Mo);

richiamata la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 31/03/2023 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.57437 del 31/03/2023, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti in:

- I. **riduzione della portata massima** del punto di emissione in atmosfera **F1** a servizio dei forni di cottura, dagli attuali 40.700 Nm³/h a **34.500 Nm³/h**, in conseguenza del fatto che la tipologia di prodotto realizzato dall'Azienda ormai da anni richiede un minore volume di emissione dalla fase di cottura, come si evince dagli esiti degli autocontrolli annuali. Contestualmente, il gestore chiede la **conversione in Quote patrimonio** del carico emissivo non più in uso;
- II. installazione di un **impianto di post-combustione termica** per trattare i fumi provenienti dai forni di cottura, allo scopo di abbattere COV e sostanze odorogene.
L'impianto sarà costituito da n. 3 letti rigenerativi per le seguenti fasi di funzionamento:
 1. *aspirazione* dei fumi già passati attraverso il filtro a maniche a servizio dell'emissione F1, per l'invio al post-combustore;
 2. *pre-riscaldamento* dell'aria da depurare, tramite il passaggio attraverso il primo letto ceramico riscaldato, raggiungendo una temperatura vicina a quella necessaria per l'ossidazione dei composti organici volatili presenti nei fumi;
 3. *ossidazione termica* all'interno della camera di combustione, dove la temperatura raggiunta (>750 °C per almeno 0,6 secondi) è ottimale per la degradazione termica dei composti organici volatili che non si fossero ancora ossidati;
 4. *raffreddamento* dei gas depurati, mediante il passaggio attraverso il secondo letto ceramico, con inversione del flusso d'aria ad intervalli regolari (90-120 secondi) per massimizzare il recupero termico;
 5. attraversamento del terzo letto ceramico ed emissione in atmosfera attraverso il nuovo punto di emissione **F28**, caratterizzato da portata massima di **34.500 Nm³/h**.L'impianto è dotato di un bruciatore alimentato da gas metano, per consumo stimato di circa 55 Sm³/h, potenza termica installata di circa 1.000 kW e consumo elettrico di circa 90 kW.
Il gestore precisa che il funzionamento del post-combustore potrà non essere continuativo, in quanto si potranno verificare situazioni in cui l'Azienda non ritenga conveniente utilizzarlo, in quanto l'uso degli impianti comporterebbe un consumo di gas metano non giustificato; in particolare si prevede l'attivazione del post-combustore in caso di produzione di materiali:
 - con applicazione di inchiostro digitale > 6 g/m²,
 - con applicazione di colla o graniglia.Sul camino dell'emissione F1 e sulle tubazioni che convogliano i fumi al post-combustore saranno installate due valvole, per aprire o chiudere ciascun circuito, consentendo quindi l'emissione diretta a camino oppure l'invio alle tubazioni afferenti il post-combustore.

L'impianto di post-combustione sarà dotato di un **sistema di registrazione in continuo** del suo funzionamento e di un **sistema di controllo**, al quale sarà collegato anche il filtro a maniche a servizio di F1, per consentire di verificare in tempo reale da display quali impianti sono in funzione e quali sono fermi; al fine di evidenziare il funzionamento e lo spegnimento del post-combustore, l'Azienda propone di tenere un **registro**, da mantenere presso l'installazione, inviando una relazione riassuntiva di commento alle informazioni in esso contenute in occasione dell'invio del report annuale.

Il sistema di filtrazione esistente di F1 continuerà ad essere la tecnologia di depurazione primaria, per abbattere gli inquinanti generati durante la fase di cottura, mentre il nuovo post-combustore si configura come impianto installato in via volontaria, per contribuire al miglioramento ambientale; per tale ragione, il gestore chiede di applicare le prescrizioni relative a guasti e anomalie già contenute nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA esclusivamente ai filtri già esistenti, ma non al post-combustore.

Inoltre, l'Azienda ritiene di **confermare la durata massima di 24 h/giorno per il funzionamento dell'emissione F1**, in quanto questa non risulterà una "emissione di emergenza" e, in caso di fermata prolungata del post-combustore, sarà attiva a tempo pieno.

Il gestore propone di eseguire gli autocontrolli con le seguenti modalità:

- in caso di funzionamento del post-combustore, verifica della concentrazione di "SOV", "aldeidi" e "ossidi di azoto" in corrispondenza del camino F28, mentre la concentrazione di "polveri", "piombo" e "fluoro" avverrà in corrispondenza del camino F1;
- in caso di mancato funzionamento del post-combustore, verifica della concentrazione di tutti gli inquinanti in corrispondenza del camino F1;

- III. **modifica** del punto di emissione in atmosfera **F17**, che viene convertito in uno **sfiato**, rimuovendo il ventilatore, in quanto il silos esistente viene ora caricato in modo pneumatico, per cui l'emissione è attiva solo in conseguenza della sovrappressione che si crea durante la fase di carico. Resterà invariato il filtro a maniche già presente, che avrà una portata stimata di **80 Nm³/h** per il tempo necessario alle operazioni di carico (circa 10 min, all'incirca ogni 15 giorni). Dal momento che l'emissione non resterà attiva per un tempo sufficiente all'esecuzione del campionamento per l'autocontrollo, il gestore propone di sostituire l'autocontrollo semestrale con la **verifica semestrale dello stato di efficienza del filtro**;
- IV. **sostituzione** di un **impianto di pressatura** obsoleto con uno nuovo, adatto alle attuali necessità produttive, senza necessità di modificare la portata di aspirazione e senza incrementi dei consumi energetici, dal momento che risulteranno in funzione in contemporanea solo due o tre impianti di pressatura;
- V. **sostituzione** di n. 2 linee di scelta esistenti con **n. 1 nuova linea di scelta**, per cui in totale risulteranno presenti n. 3 linee di scelta nell'assetto futuro;
- VI. **sostituzione** dei filtri a servizio delle emissioni in atmosfera **F20** (da 18.500 Nm³/h) e **F26** (da 20.000 Nm³/h) con **n. 2 nuovi filtri** aventi ciascuno portata massima pari a **25.000 Nm³/h**; l'aumento di portata consente di migliorare la capacità di aspirazione all'interno del reparto e la sostituzione dei filtri persegue l'obiettivo dell'efficientamento energetico, dal momento che i due nuovi impianti saranno dotati di inverter.
 Il gestore propone di compensare l'incremento di carico inquinante di "polveri fredde" conseguente a questa modifica utilizzando le Quote patrimonio già a propria disposizione;
- VII. **rimozione temporanea** di n. 1 linea di smalteria, per sottoporla a manutenzione e revisione. Il riavvio è previsto entro il corrente anno;
- VIII. **modifiche agli impianti di depurazione delle acque reflue di processo**, con l'obiettivo di migliorarne la capacità depurativa, senza variazioni del quantitativo di refluo trattato, in particolare:

- nel depuratore delle acque di smalteria:
 - viene eliminato il regolatore di portata, sostituito da un inverter,
 - viene eliminato il sedimentatore da 48 m³, sostituito da un nuovo sedimentatore in acciaio inox fuori terra da 35 m³;
- il depuratore delle acque di rettifica/lappatura viene suddiviso in due impianti (uguali tra loro), uno dei quali resta a servizio della sola rettifica (nuovo impianto n° 2) e l'altro è al servizio della lappatura (nuovo impianto n° 3).

Quindi, il nuovo *depuratore rettifica* sarà costituito da:

- n. 1 silos decantatore, nel quale saranno dotati i flocculanti,
- n. 1 vasca in acciaio per la raccolta dell'acqua depurata,
- n. 1 vasca interrata di raccolta del fango, da inviare poi a recupero presso terzi;
- il nuovo *depuratore lappatura* sarà costituito da:
 - n. 1 nuovo pozzetto interrato in cemento da 10 m³ per la raccolta delle acque da depurare,
 - n. 1 pompa di rilancio a n. 1 silos decantatore, nel quale saranno dosati i flocculanti,
 - n. 1 vasca in acciaio per la raccolta dell'acqua depurata,
 - n. 1 vasca interrata di raccolta del fango, da inviare poi a recupero presso terzi.

Invece di due vasche interrate per la raccolta dei fanghi, ne sarà presente una soltanto, che riceverà sia i fanghi del depuratore rettifica, sia quelli del depuratore lappatura;

Il gestore precisa che:

- gli interventi in progetto non comportano alcuna variazione del ciclo produttivo, né della capacità produttiva autorizzata;
- restano invariate le tipologie e le quantità di materie prime utilizzate, nonché le tipologie e le quantità di scarti e rifiuti prodotti;
- non sono previste variazioni dei consumi e degli scarichi idrici;
- si prevede per i consumi di energia elettrica un saldo zero, in quanto:
 - la sostituzione dell'impianto di pressatura non modifica i consumi elettrici, dal momento che il nuovo impianto ha un'efficienza molto superiore a quello sostituito,
 - l'incremento di consumo elettrico dei nuovi ventilatori dei filtri di F20 e F26 sarà compensato dalla riduzione del consumo associato al ventilatore del filtro di F1;
 - il ventilatore della nuova F28 avrà un consumo di circa 90 kWh, ma funzionerà in alternativa al ventilatore del filtro di F1, di identica portata;
 - la sostituzione delle linee di scelta comporterà una riduzione dei consumi elettrici;
- si prevede un incremento del 3% circa dei consumi di gas metano, in conseguenza dell'installazione del nuovo post-combustore, con conseguente aumento da 3,99 GJ/t a 4,10 GJ/t del valore dell'indicatore "*consumo specifico totale medio di energia*". Tale incremento è tuttavia accompagnato da un miglioramento dell'abbattimento delle sostanze immesse in atmosfera;
- le modifiche relative alle emissioni in atmosfera comportano una riduzione dei flussi di massa autorizzati per "polveri calde" (-0,342 kg/gg), "piombo" (-0,030 kg/gg), "fluoro" (-0,342 kg/gg) e "ossidi di azoto" (-29,76 kg/gg), mentre si registra un incremento del flusso di massa autorizzato per "polveri fredde" (+1,650 kg/gg), che però sarà compensato utilizzando Quote patrimonio;
- non si prevedono peggioramenti dell'impatto acustico nella situazione futura rispetto a quella attuale, dal momento che:
 - viene rimosso il ventilatore dell'emissione F17, con conseguente riduzione di emissione sonora;
 - le modifiche impiantistiche interne non influenzeranno l'impatto acustico esterno;
 - la sostituzione dei filtri di F20 e F26, con leggero aumento di portata, non influenzerà l'impatto acustico, in quanto gli stessi sono installati all'interno dei fabbricati e verrà adeguato il camino di emissione di uno dei due impianti, in modo da avere per entrambi una velocità di flusso inferiore a 20 m/sec;

- il nuovo post-combustore avrà una ridotta emissione sonora, con un contributo sonoro al confine di 52,5 dBA grazie alla coibentazione di cui sarà dotato. Inoltre, il contributo del nuovo ventilatore, dotato di cabina di insonorizzazione, sarà alternativo a quello del ventilatore di F1, la cui portata massima sarà tra l'altro ridotta rispetto a quella attuale.

Dal momento che l'impianto sarà collocato sul lato sud dello stabilimento, il confine potenzialmente impattato sarà quello in cui si trova il punto di misura P3, mentre gli altri punti di misura e il recettore R1 si trovano sul lato ovest e quindi non si ritengono impattati; in particolare, il recettore risulta schermato dai fabbricati aziendali.

Anche considerando il funzionamento del post-combustore come aggiuntivo rispetto alla situazione attuale, l'assetto previsionale nel punto P3 sarebbe pari a 67,7 dBA in periodo diurno e 59,7 dBA in periodo notturno, con una variazioni quindi scarsamente significativa rispetto alla situazione attuale e comunque nel rispetto dei limiti di zona;

dato atto che il 16/02/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo con prot. n. 83981 del 12/05/2023;

dato atto che gli interventi in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima, i consumi di materie prime, i consumi e gli scarichi idrici, la produzione e la gestione dei rifiuti, le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto della sostituzione dell'impianto di pressatura e delle due linee di scelta, nonché della rimozione temporanea della linea di smaltatura, funzionale alla sua manutenzione e revisione. In merito a questo ultimo intervento, si prende atto del fatto che è intenzione dell'Azienda provvedere alla reinstallazione della linea, una volta terminati i lavori che la riguardano;

valutato positivamente il fatto che gli interventi in progetto non comporteranno incrementi del fabbisogno di energia elettrica;

preso atto del fatto che l'installazione del nuovo impianto di post-combustione determinerà inevitabilmente un incremento del consumo di gas metano, con conseguente peggioramento dell'indicatore di performance energetico. Si ritiene comunque possibile autorizzare l'intervento, in considerazione del fatto che è funzionale ad un miglior abbattimento dei composti organici volatili e delle sostanze odorigene emesse in atmosfera, e si conferma quanto già prescritto al punto D2.9.2 dell'Allegato I in merito al controllo e monitoraggio dei consumi energetici;

preso atto della riduzione della portata massima dell'emissione in atmosfera **F1** e dato atto che il filtro a tessuto risulta adeguato alle previsioni dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna anche nel nuovo assetto.

A tale riguardo, si ritiene opportuno richiedere al gestore di trasmettere **copia del certificato di analisi relativo al primo autocontrollo** che sarà eseguito a seguito del rilascio del presente provvedimento, per attestare il rispetto del nuovo limite.

Si accoglie inoltre la richiesta del gestore di trasformare le Quote in uso "risparmiate" in Quote patrimonio, ai sensi dell'art. 5, lettera a) dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa, provvedendo quindi all'accantonamento di:

- **0,342 quote patrimonio** di "materiale particellare da emissioni calde", a scadenza illimitata,
- **29,76 quote patrimonio** di "ossidi di azoto", a scadenza illimitata;

valutata positivamente l'intenzione del gestore di installare un impianto di post-combustione per il trattamento dei fumi di cottura, in modo da ottenere un miglior abbattimento di COV e sostanze odorigene, attivando la nuova emissione convogliata **F28**. A tale proposito:

- si dà atto che l'impianto di abbattimento è conforme alle previsioni dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna;
- si prende atto del fatto che la portata massima corrisponde a quella dell'emissione F1 a servizio dei forni di cottura;
- si prende atto del fatto che il post-combustore non sarà sempre funzionante, ma sarà attivato in corrispondenza di tipologie produttive a significativo impatto organico e odorigeno. Di conseguenza, si autorizza sia per F1 che per F28 un funzionamento di 24 h/giorno, precisando che le due emissioni saranno attive solo in maniera alternativa;
- si prende atto del fatto che il filtro a tessuto a servizio di F1 rimane la tecnologia di depurazione primaria per l'abbattimento degli inquinanti caratteristici del processo di cottura ceramica e pertanto si stabilisce che tale impianto di depurazione debba essere **sempre attivo**;
- si fissano per F28 gli stessi limiti di concentrazione massima di "SOV", "aldeidi", "ossidi di azoto", "ossidi di zolfo" e lo stesso valore obiettivo di "concentrazione di odore" di F1;
- si ritiene opportuno prescrivere l'esecuzione di **analisi di messa a regime** su F28 in corrispondenza della sua attivazione;
- per quanto riguarda gli **autocontrolli periodici**, si ritiene opportuno stabilire che, in condizioni di funzionamento del post-combustore, il monitoraggio dovrà avvenire con le seguenti modalità:
 - misura di *portata* e concentrazione di *polveri, fluoro e piombo* esclusivamente a valle del filtro a tessuto di F1, con campionamento da effettuarsi sul condotto di adduzione degli effluenti gassosi al post-combustore;
 - misura di *portata* e concentrazione di *SOV, aldeidi e ossidi di azoto* esclusivamente a valle del post-combustore termico;
 - misura della concentrazione di *odore* sia a valle del post-combustore che a monte dello stesso, con campionamento da effettuarsi sul condotto di adduzione degli effluenti gassosi al post-combustore.

Nel caso in cui, invece, il post-combustore risultasse inattivo, l'autocontrollo periodico su F28 sarà integralmente sostituito dall'autocontrollo su F1;

- si dà atto che l'attivazione di F28 non comporta alcuna variazione dei carichi inquinanti complessivamente autorizzati, dal momento che F28 presenta i medesimi parametri di funzionamento di F1 e sarà attivo sempre e solo in alternativa a F1;
- si ritiene opportuno prescrivere che:
 - il post-combustore sia provvisto di un sistema di misura in continuo con registrazione della temperatura in camera di post-combustione, che garantisca la **lettura istantanea e la registrazione dei valori di temperatura** con rigoroso rispetto degli orari e riportando la data di funzionamento. Le registrazioni dovranno essere tenute a disposizione in Azienda;
 - il post-combustore sia provvisto di un **"registro macchina"** nel quale annotare gli interventi di manutenzione, riportando i riferimenti di fatturazione effettuati da Ditte esterne (o dei materiali forniti come scorte in magazzino, documentando le movimentazioni interne nel caso del loro consumo), nonché, la quantità e la tipologia dei materiali oggetto dell'intervento;
 - il gestore provveda alla tenuta di un **registro interno** in cui annotare data e ora di fermata e ripartenza del post-combustore, nonché motivazioni della fermata. Nel caso in cui l'impianto sia fermo perché il carico organico da trattare è ritenuto minimo, dovranno essere riportati nel registro i quantitativi di applicazioni e/o il carico organico valutato come "scarso contenuto", ovvero la tipologia del prodotto (riportando i riferimenti necessari ad identificare i materiali in lavorazione). Il registro dovrà essere mantenuto sempre a disposizione in Azienda;

- si anticipa che, nel caso dovessero verificarsi segnalazioni di maleodorazioni riconducibili all'installazione in oggetto in condizioni di fermata del post-combustore, **la scrivente si riserva di prescrivere di mantenere sempre in funzione l'impianto in questione**, in qualsiasi condizione produttiva;

preso atto del fatto che l'emissione **F17** non sarà più dotata di ventilatore, ma sarà un'emissione passiva, dovuta alla contropressione che si genera in corrispondenza del caricamento pneumatico del silos di stoccaggio della calce. Si provvede pertanto a:

- aggiornare il dato di portata massima, riducendolo da 450 a **80 Nm³/h**,
- **eliminare l'obbligo di misuratore di pressione differenziale** a servizio del filtro di F17, a condizione che:
 - a) l'accesso ai punti di emissione e alle strutture filtranti sia garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse;
 - b) i limiti di emissione fissati hanno valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di Arpae;
 - c) con periodicità almeno semestrale la Ditta esegua ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna su apposito registro mantenuto in Azienda;
- **eliminare l'obbligo di autocontrollo periodico**, sostituito di fatto dalla verifica semestrale di cui al precedente punto c);

preso atto della sostituzione dei filtri a tessuto a servizio delle emissioni in atmosfera **F20 e F26** e del contestuale potenziamento della relativa aspirazione. A tale proposito:

- si dà atto che i filtri proposti dal gestore sono adeguati alle previsioni dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna;
- si ritiene opportuno prescrivere l'esecuzione di **nuove analisi di messa a regime** sulle emissioni in questione, in corrispondenza dell'attivazione dei nuovi filtri;
- si confermano tutti i restanti parametri di funzionamento già autorizzati;
- si dà atto che il potenziamento delle citate emissioni comporta un incremento di **1,656 kg/giorno** del flusso di massa complessivamente autorizzato per "polveri fredde" e si valuta positivamente la proposta del gestore di compensare completamente tale incremento utilizzando una parte delle Quote patrimonio accantonate presso l'installazione. Alla luce di tale utilizzo, nell'assetto futuro rimangono a disposizione dell'Azienda **0,123 Quote patrimonio** di "materiale particellare da emissioni fredde", a scadenza illimitata;

valutati positivamente gli interventi previsti in merito agli impianti di trattamento dei reflui di processo, in considerazione del fatto che hanno lo scopo di migliorare la capacità depurativa degli impianti stessi;

ritenendo condivisibili le valutazioni presentate dal gestore in merito alle ricadute degli interventi in progetto sull'impatto acustico dell'installazione e ritenendo pertanto che non sia necessario prescrivere l'esecuzione di monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle

autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”, rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

I’Incaricata di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 2198 del 02/05/2022 e successiva modifica** alla Ditta Ceramiche Caesar S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n. 49 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Via Ghiarola Nuova n. 44 in comune di Fiorano Modenese (Mo), come di seguito indicato:

- a)** alla sezione C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico” dell’Allegato I, la descrizione dell’assetto impiantistico relativo alle fasi di *Smaltatura e preparazione smalti* e *Scelta* è **sostituita dalla seguente:**

Smaltatura e preparazione smaltimento

Nel sito sono presenti n. 4 linee di smaltatura (di cui n. 2 di scorta) e n. 13 mulini smalti; a seguito della realizzazione delle modifiche comunicate a marzo 2023, una delle linee di smaltatura sarà temporaneamente rimossa, per essere sottoposta a manutenzione e revisione, prima di essere reinstallata.

Scelta

Nel sito sono presenti n. 4 linee di scelta; a seguito della realizzazione delle modifiche comunicate a marzo 2023, due linee saranno sostituite da una linea nuova, per cui complessivamente risulteranno presenti n. 3 linee di scelta.

- b) alla sezione C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico” dell’Allegato I, la descrizione del *depuratore per il trattamento delle acque utilizzate nel processo di rettifica* è **sostituita dalle seguenti:**

- un *depuratore per il trattamento delle acque reflue derivanti dalla rettifica* e un *depuratore per il trattamento delle acque reflue derivanti dalla lappatura*: i reflui subiscono un processo di decantazione, mediante l’aggiunta di flocculanti, e il chiarificato ottenuto è riutilizzato a ciclo chiuso, mentre i fanghi separati sono destinati al recupero presso terzi;

- c) alla sezione C2.1.2 “Prelievi e scarichi idrici” dell’Allegato I, le descrizioni degli impianti di trattamento dei reflui di processo sono **integralmente sostituite dalle seguenti:**

Depuratore acque reflue ciclo produttivo

Tutte le acque di lavaggio del ciclo produttivo vengono convogliate in una vasca interrata, situata all’esterno dello stabilimento.

Con una pompa sommersa, si alimenta un **inverter** e a seguire un reattore, dove vengono iniettati i reagenti: flocculante, idrossido di sodio, polielettrolita e ipoclorito di sodio.

L’acqua, per caduta, viene convogliata nel sedimentatore, dove avviene la depurazione.

Il fango decantato viene rilanciato tramite pompa in un silos inspessitore fanghi, mentre l’acqua per tracimazione viene stoccata in una cisterna.

Il fango prodotto viene conferito a Ditte autorizzate, mentre le acque vengono riutilizzate nel ciclo produttivo tramite un’autoclave.

Depuratore rettifica – n° 2

Le acque provenienti dalle linee di rettifica sono raccolte, tramite canalette interne, in due diversi pozzetti situati nel reparto; all’interno dei pozzetti viene aggiunto un polielettrolita, poi le acque vengono inviate ad **un silos decantatore**.

Da qui, l’acqua per caduta viene stoccata in una **vasca in acciaio** e quindi viene rilanciata alle linee di rettifica, con un opportuno dosaggio di ipoclorito di sodio.

I fanghi decantati, invece, prima vengono fatti confluire in **una vasca interrata** e quindi sono inviati alla filtropressa.

Dalla filtropressa si ottengono fanghi filtropressati con un’umidità del 30% circa, conferiti a Ditte autorizzate al recupero/smaltimento, e acqua, che viene rinviata ad un silos decantatore.

Tutto l’impianto necessita di reintegri di acqua, che avvengono nella cisterna di stoccaggio con acqua depurata o prelevata da pozzo.

Depuratore lappatura – n° 3

Le acque reflue provenienti dalla lavorazione di lappatura fino ad oggi sono state trattate nell’unico impianto di depurazione a servizio di rettifica e lappatura; **a seguito della realizzazione delle modifiche comunicate a marzo 2023, invece, l’impianto in questione viene suddiviso in due diversi impianti, identici ma indipendenti, fatta eccezione per la vasca finale di raccolta dei fanghi, che è unica e in comune tra i due impianti.**

Le acque provenienti dalle linee di lappatura sono raccolte, tramite canalette interne, in un pozzetto situato nel reparto, per essere poi rilanciate mediante apposita pompa ad un silos decantatore, all'interno del quale vengono dosati i flocculanti.

Da qui, l'acqua per caduta viene stoccata in una vasca in acciaio e quindi viene rilanciata alle linee di lappatura, per il riutilizzo a ciclo chiuso.

I fanghi decantati, invece, prima vengono fatti confluire in una vasca interrata (in comune con il depuratore rettifica) e quindi sono inviati alla filtropressa.

Dalla filtropressa si ottengono fanghi filtropressati con un'umidità del 30% circa, conferiti a Ditte autorizzate al recupero/smaltimento, e acqua, che viene rinviata ad un silos decantatore.

Tutto l'impianto necessita di reintegri di acqua, che avvengono nella cisterna di stoccaggio con acqua depurata o prelevata da pozzo.

- d) alla sezione C2.1.5 "Protezione del suolo e delle acque sotterranee" dell'Allegato I, i paragrafi relativi agli impianti di trattamento dei reflui di processo sono **integralmente sostituiti dai seguenti**:

È presente in stabilimento un depuratore per il trattamento delle acque provenienti dal ciclo produttivo, costituito da:

- una vasca interrata con capienza di 60 m³,
- un **sedimentatore in acciaio inox fuori terra da 35 m³**,
- una cisterna con capienza di 30 m³.

Sono presenti anche:

- ♦ un depuratore per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle linee di rettifica, comprendente:

- un **pozzetto** di raccolta delle acque reflue,
- un **silos decantatore**,
- una **vasca in acciaio** per la raccolta delle acque depurate,
- una **vasca interrata** di raccolta dei fanghi (in comune con il depuratore delle acque di lappatura);

- ♦ un depuratore per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle linee di lappatura, comprendente:

- un **pozzetto interrato** di raccolta delle acque reflue,
- un **silos decantatore**,
- una **vasca in acciaio** per la raccolta delle acque depurate,
- una **vasca interrata** di raccolta dei fanghi (in comune con il depuratore delle acque di lappatura);

Entrambi i depuratori sono circondati da canaline perimetrali di raccolta di eventuali acque di tracimazione:

- per quanto riguarda il depuratore principale, in caso di emergenza le acque di tracimazione vengono raccolte tramite la canalina perimetrale e quindi convogliate in testa al depuratore; in caso di troppo pieno della vasca del depuratore che raccoglie le acque da depurare, si attiva una pompa di emergenza che invia temporaneamente tali acque al silos di capacità di 70 m³, utilizzato come polmone di emergenza. Inoltre, è presente un sistema di segnalazione ed allarme per cui, nel caso in cui la vasca interrata si riempia oltre il livello di guardia, viene avvisato telefonicamente il personale aziendale;
- per quanto riguarda i **depuratori delle acque di rettifica e lappatura**, in caso di emergenza le acque di tracimazione confluiscono dapprima nelle canaline perimetrale e successivamente sono convogliate in pozzetti di raccolta e pompate in testa agli impianti di depurazione stessi.

e) alla sezione D2.2 “comunicazioni e requisiti di notifica” dell’Allegato I è **aggiunto il seguente punto:**

8. Il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese una **copia del certificato di analisi relativo al primo autocontrollo** che sarà eseguito sul punto di emissione in atmosfera **F1** a seguito del rilascio del presente provvedimento, al fine di attestare il rispetto del nuovo dato di portata massima; la trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dall’esecuzione del campionamento.

f) la sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente:**

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE F1 – forni cottura n°1 e n°2	PUNTO DI EMISSIONE F2 – n.4 linee di smaltatura (di cui n.2 di scorta), n.3 spazzole scelta e ingresso forno 2
Messa a regime	---	a regime §	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	34.500	30.000
Altezza minima (m)	---	15	10
Durata (h/g)	---	24 *	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	2,3	5
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	0,2	---
Fluoro (mg/Nm ³)	ISO 15713:2006 UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	2,3	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	50	---
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	20	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	500 **	---
Concentrazione di odore (OU/m ³)	UNI EN 13725	2.500 ***	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	# trimestrale (portata, polveri, F, odori) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO _x)	semestrale (portata, polveri)

* emissione attiva solo in caso di mancato funzionamento del post-combustore termico di cui al punto di emissione in atmosfera F28.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

*** il valore indicato è da intendersi come “valore obiettivo”. In caso di un suo eventuale superamento, il gestore dovrà applicare quanto previsto al successivo punto **D2.4.19**.

in condizioni di funzionamento del post-combustore termico di F28, gli autocontrolli su F1 devono essere svolti **solo sui parametri portata, polveri, fluoro e piombo**, mentre gli altri parametri vengono verificati su F28. Nel caso in cui invece il post-combustore termico di F28 sia fermo, gli autocontrolli su F1 devono essere svolti su **tutti i parametri indicati**, secondo le frequenze specificate.

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.8**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE F3 – n.4 presse (n.3 contemporanee), stoccaggio e movimentazione, preparazione smalti e bagnatrice	PUNTO DI EMISSIONE F4 – supero stoccaggio	PUNTO DI EMISSIONE F5 – essiccatoio
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	55.000	900	8.000
Altezza minima (m)	---	18	10	10
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	5	7	---
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	---	5 *	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE F6 – essiccatoio	PUNTO DI EMISSIONE F7 – essiccatoio	PUNTO DI EMISSIONE F8 – raffreddamento forni	PUNTO DI EMISSIONE F9 – raffreddamento forno n°2
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	5.000	5.000	15.000	18.000
Altezza minima (m)	---	10	10	10	10
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE F11 – forno termoretraibile	PUNTO DI EMISSIONE F12 – cabina spruzzatura smalto laboratorio a velo d'acqua	PUNTO DI EMISSIONE F14 – cabine spruzzatura smalto laboratorio a velo d'acqua
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	800	1.500	1.500
Altezza minima (m)	---	10	10	10
Durata (h/g)	---	24	1	saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	---	7	7
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	---	5 *	5 *
Impianto di depurazione	---	---	Velo d'acqua	Velo d'acqua
Frequenza autocontrolli	---	---	annuale (portata, polveri)	annuale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE F17 – <u>sfiato silos calce</u>	PUNTO DI EMISSIONE F18 – <u>pulizia pneumatica forni/scelta</u>	PUNTO DI EMISSIONE F20 – <u>rettifica a secco</u>	
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	§
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	80	1.800	18.500	25.000
Altezza minima (m)	---	10	10	10	
Durata (h/g)	---	saltuaria	24	24	
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	7	7	6	
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	5 *	5 *	5 *	
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	
Frequenza autocontrolli	---	#	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

si veda quanto prescritto al successivo punto **D2.4.8**.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE F24 – <u>raffreddamento indiretto forno 1</u>	PUNTO DI EMISSIONE F25 – <u>raffreddamento indiretto forno 2</u>	PUNTO DI EMISSIONE F26 – <u>rettifica a secco</u>	
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	§
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	10.000	10.000	20.000	25.000
Altezza minima (m)	---	10	10	8	10
Durata (h/g)	---	24	24	24	
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	---	---	6	
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	---	---	5 *	
Impianto di depurazione	---	---	---	Filtro a tessuto	
Frequenza autocontrolli	---	---	---	semestrale (portata, polveri)	

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE F27 – <u>saldatura e taglio al plasma</u>	PUNTO DI EMISSIONE F28 – <u>impianto di ossidazione termica rigenerativa (RTO)</u>	PUNTO DI EMISSIONE N3 – <u>emergenza forno 1</u>	PUNTO DI EMISSIONE N4 – <u>emergenza forno 2</u>
Messa a regime	---	a regime	§	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	3.600	34.500	20.000	20.000
Altezza minima (m)	---	8	15	12	12
Durata (h/g)	---	0,5	24	emergenza	emergenza
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	---	---	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	---	50	---	---
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991 ; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	---	20	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE F27 – saldatura e taglio al plasma	PUNTO DI EMISSIONE F28 – impianto di ossidazione termica rigenerativa (RTO)	PUNTO DI EMISSIONE N3 – emergenza forno 1	PUNTO DI EMISSIONE N4 – emergenza forno 2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	taglio al plasma: 20 saldatura: 5	200	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	500 *	---	---
Monossido di Carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017 ; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	taglio al plasma: 5 saldatura: 10	---	---	---
Concentrazione di odore (OU/m ³)	UNI EN 13725	---	2.500 **	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a cartucce	Post-combustore termico	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	*** trimestrale (portata, odori) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (NOX)	---	---

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

** il valore indicato è da intendersi come “valore obiettivo”. In caso di un suo eventuale superamento, il gestore dovrà applicare quanto previsto al successivo punto D2.4.19.

*** in condizioni di funzionamento del post-combustore termico, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F e Pb devono essere determinati a valle del filtro a tessuto dell'emissione F1, sul condotto di adduzione degli effluenti gassosi al post-combustore termico;
- portata, SOV, aldeidi e NO_x devono essere determinati a valle del post-combustore termico;
- la concentrazione di odore deve essere determinata a valle del post-combustore termico e anche a monte dello stesso.

Nel caso in cui il post-combustore termico non sia attivo, l'autocontrollo su F28 è **sostituito dall'autocontrollo su F1**.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti D2.4.3 e D2.4.4.

RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particellare (emissioni “fredde”)	31/03/2023	17,882	03/10/2017	0,123	Quote patrimonio derivanti da specifiche convenzioni stipulate con Amministrazioni comunali (art. 13 comma 1 Protocollo 2009), al netto di cessioni ad altri stabilimenti ceramici	illimitata
Materiale particellare (emissioni “calde”)		1,904	---	0,157	Quote patrimonio derivanti da specifiche convenzioni stipulate con Amministrazioni comunali (art. 13 comma 1 Protocollo 2009), al netto di cessioni ad altri stabilimenti ceramici	illimitata
			31/03/2023	0,342	Trasformazione di Quote in uso in Quote patrimonio a seguito di miglioramenti impiantistici e di processo (art.5, lettera a)	illimitata
Ossidi di Azoto		165,636	31/03/2023	29,76	Trasformazione di Quote in uso in Quote patrimonio a seguito di miglioramenti impiantistici e di processo (art.5, lettera a)	illimitata

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi

di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,

- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,

-altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*” dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l’Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese.
 4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:
 - relativamente alle emissioni **F20** e **F26** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime del nuovo filtro (uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall’Azienda);
 - relativamente all’emissione **F28** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall’Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
 5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
 6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell’allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l’attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d’aria inquinata sviluppati dal processo.
- Resta fermo l’obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell’autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento

dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:

- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo** (forni), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo; i dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione devono essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

È concessa **esenzione dall'obbligo di installazione dei misuratori di pressione differenziale** per l'emissione **F17** (corrispondente allo sfiato di un silos con tiraggio naturale, provvisto di filtro a tessuto) alle seguenti condizioni:

- a) **l'accesso al punto di emissione e alle strutture filtranti** deve essere **garantito in sicurezza all'Ente di controllo**, anche in assenza di strutture fisse;
 - b) i **limiti di emissione** fissati nel presente provvedimento hanno **valore fiscale** e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di Arpae;
 - c) con **periodicità almeno semestrale** la Ditta deve eseguire **ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro** non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna su apposito registro mantenuto in Azienda.
9. Il combustore termico a servizio dell'emissione in atmosfera **F28** deve essere provvisto di un sistema di misura in continuo con registrazione della temperatura nella camera di post-combustione; il citato sistema deve **garantire la lettura istantanea e la registrazione dei valori di temperatura con rigoroso rispetto degli orari e riportando la data di funzionamento**. Le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni.
 10. Il combustore termico a servizio di F28 deve essere provvisto di un **"registro macchina"** nel quale annotare gli interventi di manutenzione, riportando i riferimenti di fatturazione effettuati da Ditte esterne (o dei materiali forniti come scorte in magazzino, documentando le movimentazioni interne nel caso del loro consumo), nonché, la quantità e la tipologia dei materiali oggetto dell'intervento,
 11. Il gestore deve provvedere alla tenuta di un **registro interno** in cui annotare:
 - data e ora di fermata e ripartenza del post-combustore termici,
 - motivazioni della fermata.

Nel caso in cui l'impianto sia fermo a seguito "carico organico da trattare ritenuto minimo", devono essere riportati nel registro i quantitativi di applicazioni e/o il carico organico valutato come "scarso contenuto", ovvero la tipologia del prodotto (riportando i riferimenti necessari ad identificare i materiali in lavorazione).

Il registro deve essere mantenuto sempre presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTIE ANOMALIE

12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

13. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro **entro il termine di una settimana**;

b) in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di durata superiore a 1 ora, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi:**

- I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
- II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
- III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

14. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n°6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 6 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.
15. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata sul Registro degli autocontrolli.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

16. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
17. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte di Arpae di Modena. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

18. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto; inoltre, i portoni e i varchi di accesso al magazzino terre normalmente devono essere tenuti chiusi ed essere azionati solo al bisogno nel corso delle consuete attività produttive.
19. Il gestore è tenuto ad eseguire **misure della concentrazione di odore** (ouE/m^3) sull'emissione in atmosfera **F28** (in caso di funzionamento del post-combustore termico), oppure in alternativa sull'emissione **F1** (in caso di inattività del post-combustore termico), con **cadenza trimestrale** (4 analisi/anno) **contestualmente ai monitoraggi periodici** prescritti per la portata.

È necessario eseguire queste verifiche **anche a monte dell'impianto di post-combustione**, in concomitanza con gli autocontrolli su **F28**, come dettagliato al precedente punto 1, per monitorare le performance dell'impianto stesso; nel caso in cui il post-combustore sia inattivo, è necessario invece procedere alle verifiche dei "valori guida" direttamente sull'emissione **F1**, come specificato al precedente punto 1.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

Il valore fissato in termini di ouE/m^3 deve essere inteso come "**valore obiettivo**" e non come valore limite di emissione.

In caso di un suo eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà esserne data comunicazione ad Arpae nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando

una relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli, delle circostanze che possono aver determinato il superamento e degli interventi effettuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

I risultati dei primi quattro controlli dal rilascio della Determinazione n. 2198/2022 della concentrazione di odore in ouE/m³ devono essere comunicati e presentati ad Arpae con apposita **relazione tecnica** riassuntiva, che permetta di valutare il rispetto nel tempo del valore obiettivo fissato; la relazione dovrà essere trasmessa entro 45 giorni dall'esecuzione dell'ultimo autocontrollo.

Inoltre, a conclusione dei 12 mesi di monitoraggio a partire dalla data di attivazione del post-combustore termico, il gestore dovrà trasmettere ad Arpae una **relazione tecnica** riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in cui siano riportati, oltre ai dati di concentrazione di odore, anche i seguenti dati:

- portate emissive delle emissioni,
- m² prodotti al giorno,
- produzione in atto al momento della misura relativa a formato e spessore,
- tipologia e quantità di inchiostri applicati,

in modo da permettere una completa valutazione del rispetto nel tempo del "valore guida" fissato, nonché le performance di abbattimento del post-combustore termico (confronto tra livelli di odore a monte e a valle dello stesso).

In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena e alla eventuale realizzazione di piani di adeguamento.

Nel caso in cui i campionamenti a camino non evidenziassero il rispetto del valore atteso indicato e congiuntamente si manifestassero criticità di odori riferibili alle emissioni dello stabilimento in oggetto, il gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare.

20. L'Azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 2198 del 02/05/2022 e successiva modifica**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2198 del 02/05/2022 e successiva modifica, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ceramiche Caesar S.p.A. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.